



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna



**REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI
LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 22 luglio 2020

* testo coordinato con le integrazioni e correzioni a seguito delle osservazioni della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincia di MO-RE-FE pervenute in data 16/06/2020 al Prot. 4182.

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale	3
Art. 1 Definizione di dehors	3
Art. 2 Tipologie di dehors	3
Art. 3 Criteri generali per la collocazione dei dehors.....	4
Art. 4 Aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici	5
Art. 5 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	5
Art. 6 Richiamo di altre norme comunali	5
Art. 7 Durata delle concessioni.....	6
Art. 8 Orari.....	6
Art. 9 Procedimento per il rilascio dell'atto di concessione	6
Art. 10 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico	7
Art. 11 Condizioni per la realizzazione dei dehors	7
Art. 12 Sospensione, decadenza, revoca della concessione	8
Art. 13 Igiene, pulizia e manutenzione dehors	9
Art. 14 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi	9
Art. 15 Controlli, vigilanza, sanzioni.....	9
 TITOLO II – Disposizioni Tecniche	 10
Art. 16 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici.....	10
Art. 17 Norme per l'allestimento di dehors nell'Ambito "Centro Storico"	11
Art. 18 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli.....	11
Art. 19 Progetti d'area	12
 TITOLO III - Disposizioni finali	 12
Art. 20 Disposizioni finali ed entrata in vigore	12

[ALLEGATO I – Aree sottoposte a particolari disposizioni procedurali in quanto tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio](#)

[ALLEGATO II – prescrizioni relative ad aspetti di carattere operativo e descrizione degli elementi che compongono i dehors](#)

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Definizione di dehors

1. Il *dehors* è lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato esclusivamente all'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14, attrezzato con gli arredi specificati dai successivi commi del presente articolo.
2. Costituisce dehors un componente dell'arredo urbano che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risulta destinato a contingenti esigenze di esercizio dell'attività di somministrazione e non determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio. Il dehors è attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile amovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
3. Per spazio esterno annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione deve intendersi l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente le vetrine su strada o sotto il portico. In assenza di vetrine e in casi specifici e limitati, per spazio esterno annesso può essere intesa l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente la facciata su cui insiste il locale. Tale area è normalmente delimitata dal prolungamento degli assi di mezzeria dei muri perimetrali del locale in cui ha sede il pubblico esercizio. L'area prospiciente può essere più ampia se non interferisce con le vetrine di altri esercizi e non costituisce ingombro per l'accesso agli edifici.
4. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti dei terzi che devono rilasciare il nulla osta.
5. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti nell'Allegato II al presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e nell'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors. Nei casi di allestimento di dehors, nell'istanza di concessione deve essere indicato il numero massimo di tavolini e sedute che si intendono collocare con l'individuazione dell'area di ingombro complessiva. Successivamente alla realizzazione del dehors di qualsivoglia tipologia, il titolare della concessione deve inviare all'Amministrazione comunale una rappresentazione fotografica dell'intervento compiuto.
6. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nei successivi articoli può essere consentito solo nelle aree oggetto di un progetto di gestione dello spazio pubblico (progetti d'area) di cui all'articolo 19, comma 1 del presente Regolamento in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

Art. 2 Tipologie di dehors

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i *dehors* sono classificati come segue:

- *dehors* di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a

sbraccio;

- *dehors* di tipo B - allestimento A con pedane e/o delimitazioni continue (parapetti, fioriere, elementi verticali trasparenti con altezza max. cm. 150) e copertura leggera apribile in telo retrattile a scomparsa totale;
- *dehors* di tipo C - allestimento A con pedane , delimitazioni continue e strutture di copertura.

Art. 3 Criteri generali per la collocazione dei dehors

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nella medesima strada, piazza, marciapiede o portico deve essere sempre garantita una distanza tra un dehors e un altro di almeno 150 cm. L'Amministrazione comunale può ridurre o modificare le aree di occupazione precedentemente concesse in caso di nuova apertura di pubblico esercizio al fine di garantire le distanze minime previste tra dehors.
3. Nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico - sia percorse da veicoli che pedonali - è consentita l'installazione di dehors, purché rimanga uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, non inferiore a 3,50 metri di larghezza, nonché per il transito sicuro dei pedoni, delle persone con disabilità e delle biciclette. L'Amministrazione comunale può concedere una motivata deroga al limite di larghezza stabilito dal periodo precedente, previo parere degli uffici comunali competenti, nelle strade e nelle aree nelle quali siano presenti stalli di sosta, quando sussistano particolari caratteristiche geometriche delle stesse, nonché per i dehors di tipo A. L'eventuale deroga, in ogni caso, è valutata nella compatibilità e misura nonché concessa tenendo conto dei flussi pedonali e ciclabili che interessano la specifica strada o area oggetto dell'occupazione.
4. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, le occupazioni da parte dei dehors non possono ricadere all'interno delle fasce di rispetto dei passi carrabili e delle intersezioni, secondo quanto precisato al successivo art. 18, comma 3, nonché negli spazi dedicati alla circolazione dei velocipedi (piste e corsie ciclabili).
5. La presenza di dehors, in particolare di tipo B e C, non deve impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e la manutenzione delle alberature pubbliche. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale e a seguito di esigenze manutentive delle alberature pubbliche, il soggetto autorizzato dovrà rimuovere tempestivamente le strutture oggetto di concessione di suolo pubblico. In nessun caso si possono richiedere potature sugli alberi pubblici, al di fuori della normale programmazione comunale. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, interventi per la realizzazione e l'allestimento di fiere, eventi, od altre manifestazioni promosse dal Comune, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario s'impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato, provvede a comunicare

formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 4 Aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

Ai fini dell'allestimento o installazione di *dehors* sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:

a) tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti: sono soggette a tutela le testimonianze storiche di cui all'art. 18 del Piano Strutturale Comunale (PSC), con particolare riferimento alla viabilità storica e alle aree adiacenti gli edifici di interesse storico-architettonico. Si specifica inoltre che "*le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico*" sono da ritenersi beni culturali ai sensi dell'art. 10, c.4, lett. g) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e pertanto sottoposti alle disposizioni di tutela *ope legis* ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 1 e 12 comma 1 del medesimo D.Lgs. 42/2004 citato. Per "area adiacente" si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico antistante l'edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di interferenza visiva dallo spazio pubblico circostante;

Le porzioni di territorio di cui al precedente punto a) sono indicate nell'Allegato I al presente Regolamento.

Art. 5 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I *dehors* possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice, con riferimento alla Tavola dei vincoli, costituente parte del sistema di governo del territorio, e al presente Regolamento, devono essere considerati "beni culturali" le aree di cui alla lettera a) del precedente art. 4.

2. La concessione in uso dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di *dehors* di tipologia B e C e i Progetti di gestione degli spazi aperti pubblici di cui al successivo art. 19, sono autorizzati quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

4. Si precisa inoltre che le occupazioni di suolo pubblico con installazione temporanea di *dehors* di tipo B o C di cui al precedente punto 3, sono soggette alla preliminare autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ai sensi dell'art. 21 (*interventi soggetti ad autorizzazione*), comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché dell'art. 106 (*uso individuale di beni culturali*), comma 2 bis. La durata del procedimento dovrà tenere conto, pertanto, dei tempi previsti per l'acquisizione delle autorizzazioni suddette.

Art. 6 Richiamo di altre norme comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di *dehors*:

- **“Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone”**: in tale Regolamento sono previste tutte le norme relative al pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico;
- **“Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’Ambiente”**: tale Regolamento stabilisce i requisiti generali e specifici per la salubrità e la sicurezza degli alimenti e delle bevande e per la loro somministrazione;
- **“Regolamento di Polizia Urbana”**: tale Regolamento disciplina l’uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei *dehors*;
- **“Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee”**: tale Regolamento disciplina le attività di intrattenimento e spettacolo e diffusione musicale nei pubblici esercizi ed in altre attività aperte al pubblico.
- **“Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato”**: tale Regolamento disciplina la tutela del verde urbano, in particolare delle alberature negli spazi pubblici.

Art. 7 Durata delle concessioni

Le concessioni di occupazione di suolo pubblico, sono da considerarsi stagionali e temporanee e avranno la durata di anni 5 (cinque) con la possibilità di rinnovo a seguito di particolari esigenze che saranno valutate caso per caso dall’Amministrazione Comunale. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 8 Orari

L’utilizzo dell’area occupata con il dehors non può iniziare prima delle ore 06.30 e deve cessare entro le ore 01.00 del giorno successivo.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può disciplinare diversi orari di utilizzo dei dehors sulla base di valutazioni specifiche finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico alla vivibilità, alla riqualificazione di aree degradate, nonché alla garanzia di elevati standard di qualità e/o sostenibilità del lavoro prestato presso i pubblici esercizi.

Art. 9 Procedimento per il rilascio dell’atto di concessione

1. l’istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors dovrà essere presentata agli uffici competenti su apposita modulistica (scaricabile dal Sito del Comune) solo dal titolare del pubblico esercizio e dovrà contenere la seguente documentazione:

- durata della concessione;
- delimitazione planimetrica dell’area interessata, in scala 1:50 e/o 1:100;
- indicazione del numero massimo di tavolini e sedute previste;
- indicazioni prospettiche e dei materiali utilizzati con inserimento nel contesto, mediate viste 3D (solo per tipologia B e C)
- orario di utilizzo del dehors;
- documentazione fotografica del contesto urbano in cui si propone l’inserimento del dehors, con indicazione dei punti di ripresa su apposita planimetria.

2. Al fine di garantire un’adeguata istruttoria da parte degli uffici competenti, le concessioni di occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, vanno presentate all’ufficio competente almeno sessanta giorni prima della

data di avvio dell'attività.

Nei casi dove è prevista la successiva istruttoria, di competenza della Soprintendenza, finalizzata al rilascio della prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art.21 (Interventi soggetti ad autorizzazione), comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché dell'art. 106 (Uso individuale di beni culturali), comma 2 bis., la durata del procedimento dovrà tenere conto, pertanto, dei tempi previsti per l'acquisizione delle autorizzazioni suddette. Le istanze andranno trasmesse alla Soprintendenza tramite gli uffici competenti di questa Amministrazione, corredate da una istruttoria che ne abbia preliminarmente verificato l'ottemperanza e/o conformità al Regolamento approvato.

Art. 10 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. Il Dirigente competente rilascia la concessione a seguito di un'istruttoria che operi sul bilanciamento tra i diversi interessi, in ragione delle specificità del territorio e dell'uso del suolo pubblico.
2. L'istanza presentata dagli interessati deve dar conto del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresa la normativa in materia di tutela del lavoro.
3. I dehors possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse cittadino entro limiti stabiliti dalla normativa specifica e ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta anche senza preavviso.
4. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità, previo parere degli uffici comunali competenti. Nell'intero territorio comunale, l'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta è limitata alla superficie massima di mq. 25, con posizionamento nel rispetto della segnaletica orizzontale presente, corrispondente a due stalli con sosta disposta in linea oppure corrispondente a tre stalli con sosta disposta a spina (inclinata a 45 o 60 gradi) o a pettine (perpendicolare all'asse stradale). Alle fattispecie previste al presente comma si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 18.
5. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

Art. 11 Condizioni per la realizzazione dei dehors

1. Tutti i pubblici esercizi di somministrazione possono richiedere l'installazione di dehors, come definiti nel precedente art. 1 nel rispetto delle specifiche disposizioni del presente Regolamento. Per quanto riguarda le attività di somministrazione svolte all'interno dei chioschi, già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, l'installazione di dehors è consentita per le tipologie A , B e C previa autorizzazione dal parte del Comune.
2. Nel caso di subingresso nell'attività del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve presentare all'Amministrazione Comunale richiesta di subingresso senza modifiche nella concessione preesistente. Il richiedente subentra nelle

restanti annualità della concessione originaria, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel provvedimento di concessione in continuità. Il rilascio della concessione in continuità è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'attività di pubblico esercizio.

3. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso dal concessionario a propria cura e spese, con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors ponendo i relativi oneri a carico del concessionario.

4. La concessione di aree per dehors può essere rilasciata esclusivamente ad esercizi dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico. Le dotazioni dei servizi igienici possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi dal pubblico esercizio posti nelle sue immediate vicinanze, a condizione che sia fornita un'adeguata informazione all'utenza e verificata la effettiva impossibilità di realizzazione all'interno dei pubblici esercizi (vincoli oggettivi, spazi molto ridotti).

Art. 12 Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 15, la concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con dehors viene sospesa nei seguenti casi:

a) per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio o condominio ove ha sede il pubblico esercizio o su edifici o condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;

b) per motivi di pubblico interesse, tra cui contrasto o incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica, con riferimento ai quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la rimozione temporanea del dehors;

c) per omesso od insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e/o della Tassa Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento di occupazione di suolo pubblico;

d) per mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi art. 13 (mantenimento delle condizioni di igiene) e 14 (assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi).

e) quando il titolare dell'esercizio abbia ricevuto, con sentenza passata in giudicato, un provvedimento di condanna della Magistratura del Lavoro in ordine a gravi violazioni quali, a titolo esemplificativo, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela della maternità e paternità, evasione contributiva, abuso delle forme di lavoro flessibile, gravi o reiterati inadempimenti retributivi.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 15, la concessione decade, ai sensi del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, a seguito di provvedimento espresso:

a) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;

b) quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana. Qualora il titolare dell'esercizio sia sanzionato con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors determina l'impossibilità di richiedere una nuova concessione per i successivi tre mesi.

c) quando, nonostante l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1. lett. c), perduri l'omesso o insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e/o della Tassa Rifiuti (TARI);

d) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da

parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;

e) mancato utilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi senza giustificato motivo, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;

f) quando l'area venga utilizzata per un uso diverso da quello oggetto di concessione.

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima, o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla fattispecie prevista si applica l'art. 11, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 13 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I dehors, e lo spazio immediatamente circostante, devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti; la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione periodica. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

2. Le pedane dovranno essere dotate di portelli apribili al fine di ispezionare e rendere completamente fruibili, in caso di necessità, eventuali botole e chiusini sottostanti. Le pedane a copertura di botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede, dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il refluo delle acque piovane.

Art. 14 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

1. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo.

Alla chiusura del locale, a fine giornata, gli elementi collocati nei dehors di tipo A, esclusi gli ombrelloni, devono essere rimossi e depositati all'interno dei locali. Nei dehors di tipo B e C, tavolini e sedute possono essere custoditi all'interno del dehors, ma con modalità tali da assicurare il decoro e impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi.

Gli ombrelloni possono essere mantenuti all'esterno ma le capote devono essere chiuse e le basi non devono costituire un pericolo; nel caso in cui l'ombrellone venga rimosso è necessario rimuovere anche la base dello stesso. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità.

Negli orari di apertura del locale, ma di non utilizzo del dehors (dopo le ore 1.00 e prima delle ore 6.30) gli arredi mobili, se non possono essere ricoverati all'interno, devono essere accatastati e resi inutilizzabili da chiunque.

Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata.

Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

2. La chiusura per ferie dell'attività, intesa come numero complessivo di giorni per ciascun anno, deve essere indicata nella domanda di concessione al momento della presentazione.

Art. 15 Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del *dehors* non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.

2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

3. Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, quando non costituisca violazione

di leggi o altri regolamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione o la difformità della struttura rispetto a quella dichiarata e concessa comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) alla prima violazione, qualora questa sia sanabile, l'agente accertatore diffida il trasgressore e gli altri soggetti di cui all'art. 9 della Legge Regionale 28 aprile 1984, n.21 a sanare la stessa, ai sensi dell'art. 7-bis della medesima legge, indicando il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede ad effettuare la contestazione della violazione e a redigere il verbale di accertamento;

b) alla seconda violazione l'agente accertatore irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 3;

c) alla terza violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale adotta il provvedimento di sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors per venti giorni;

d) alla quarta violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale adotta il provvedimento di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors, con l'impossibilità di richiedere nei successivi tre mesi una nuova concessione riferita alla medesima attività di pubblico esercizio.

Le violazioni di cui alle lettere a), b), c) si riferiscono all'intero periodo per cui la concessione è stata richiesta e rilasciata al medesimo titolare.

5. In ogni caso, l'istituto della diffida di cui al precedente comma 4, lett. a) non si applica nei casi di violazione della disciplina degli orari.

6. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, è fatta salva l'applicazione del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, comprese le eventuali sanzioni e recupero del canone, e del d.lgs. 30 aprile n. 285 (Codice della Strada).

TITOLO II – Disposizioni Tecniche

Art. 16 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (dehors di tipo A) sotto ai portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm., nel senso perpendicolare a quello di percorrenza, per il passaggio dei pedoni. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, aumenta la misura minima sopra indicata ove risulti necessario tenendo conto dei flussi pedonali che interessano lo specifico tratto di portico o di marciapiede oggetto dell'occupazione. Qualora l'area immediatamente fuori dal portico sia destinata al transito e alla sosta di automobili o in presenza di un dislivello superiore ai 15 cm. tra il piano stradale e quello di calpestio del portico, possono essere installate delle delimitazioni laterali nell'occhio di portico, esclusivamente di tipo autoportante, senza alcun fissaggio né al suolo né su colonne o pilastri. Le delimitazioni non possono mai essere installate sotto il portico perpendicolarmente all'asse stradale.

Le medesime prescrizioni valgono anche per i marciapiedi.

2. L'allestimento dei dehors in adiacenza ai portici, oltre a tavolini e sedie, può comprendere anche ombrelloni ed essere dotato sia di pedane, per realizzare un piano in continuità con il piano di calpestio dei portici o per regolarizzare eventuali sconnessioni del manto stradale, sia di delimitazioni laterali (dehors di tipo B). Gli ombrelloni, così come le delimitazioni laterali, sono collocati con particolare riguardo al ritmo di colonne e pilastri e agli occhi di portico. L'altezza

degli ombrelloni non supera mai quella dell'imposta dell'arcata del portico su strada; la capote non interferisce visivamente con pilastri e colonne. Le delimitazioni laterali si collocano sempre in prossimità di pilastri e colonne, senza mai spezzare il ritmo dei pieni e dei vuoti.

3. In adiacenza ai portici non possono essere installati dehors di tipo C, ovvero con strutture di copertura fisse.

4. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Allegato II del presente Regolamento.

Art. 17 Norme per l'allestimento di dehors nell'Ambito "Centro Storico"

1. All'interno del Centro storico, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 21 gennaio 2015, è sempre preferibile l'allestimento di dehors di tipo A e di tipo B secondo le indicazioni sotto riportate:

- l'allestimento di dehors di tipo A è sempre consentito;
- l'allestimento di dehors di tipo B non è consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e classificati dal PSC come di "interesse storico e architettonico", tranne nei casi in cui il dehors occupi aree dedicate alla sosta dei veicoli o aree pedonali, nel rispetto dell'art. 10, comma 4 del presente Regolamento.

2. Nelle piazze e nelle aree pedonali l'occupazione di suolo pubblico con dehors non deve pregiudicare la libera fruizione dello spazio storico e il transito sicuro dei pedoni, delle biciclette e delle persone con disabilità.

3. Per quanto riguarda lo spazio libero da garantire nelle strade sia percorse da veicoli che pedonali, sotto ai portici e sui marciapiedi all'interno dell'Ambito urbano storico in via generale si applica quanto stabilito dagli articoli 3, comma 3, 16, comma 1, e 18, comma 1.

4. Nelle Piazze e nelle Vie all'interno del Centro Storico l'occupazione di suolo pubblico con *dehors* di **tipo C** è ammessa solo previa verifica di fattibilità da parte dell'amministrazione comunale e autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'art. 21 (*Interventi soggetti ad autorizzazione*), comma 4, del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., nonché dell'art.106 (*Uso individuale di beni culturali*), comma 2 bis. .

5. Esclusivamente in corrispondenza di edifici non porticati e non classificati come di interesse storico e architettonico, l'allestimento di dehors di tipo C, nei casi ammessi, dovrà essere posizionato ad una distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, oppure potrà essere adiacente al medesimo edificio, qualora venga garantito uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso stesso ne risulti artificiosamente deviato.

Art. 18 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, comprese le aree disciplinate dalle disposizioni del precedente art. 17, e fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:

- l'allestimento di dehors di tipo A è sempre consentito all'esterno della carreggiata;
- l'allestimento di dehors di tipo B non è consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e classificati dal PSC come di "interesse storico e architettonico" , tranne nei casi in cui il dehors occupi aree dedicate alla sosta dei veicoli, nel rispetto dell'art. 10, comma 4 del presente Regolamento.
- l'allestimento di *dehors* di tipo C non è mai consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati dal D.lgs. 42/2004 e dal PSC come di "interesse storico e architettonico",

- Esclusivamente in corrispondenza di edifici non porticati e non classificati come di interesse storico e architettonico, è consentito l'allestimento di dehors di tipo A, B e C. Il dehors di tipo C andrà ad una distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, oppure potrà essere adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata da dehors e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso ne risulti artificiosamente deviato.

2. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, aumenta la misura minima indicata al comma 1 ove risulti necessario tenendo conto dei flussi pedonali e ciclabili che interessano la specifica strada o area oggetto dell'occupazione.

Art. 19 Progetti d'area

La Giunta può adottare, con propria deliberazione, linee di indirizzo e progetti per la gestione di spazi aperti in specifiche aree, in particolare del centro storico e/o di ambito paesaggistico, in base a motivate esigenze di funzionalità, decoro e tutela del contesto urbano. Tali progetti, possono individuare porzioni di suolo disponibili per occupazioni annesse ai locali di pubblico esercizio e soluzioni riguardanti gli allestimenti dei dehors anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Per i progetti suddetti, come indicato all'art.5, comma 4, le occupazioni di suolo pubblico con installazione temporanea di dehors sono soggette alla preliminare autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art.21 (*Interventi soggetti ad autorizzazione*), comma 4, del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., nonché dell'art.106 (*Uso individuale di beni culturali*), comma 2 bis. La durata del procedimento dovrà tenere conto, pertanto, dei tempi previsti per l'acquisizione delle autorizzazioni suddette.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese quelle contenute negli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio.

2. Tutte le concessioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono efficacia fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione qualora non intervengano modifiche o varianti e sono identificate nell'Allegato III "Censimento Dehors presenti".

3. Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le modifiche alle disposizioni contenute all'Allegato II del regolamento medesimo, in ragione del loro contenuto di prescrizioni operative e/o relative alla qualità dei manufatti, sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.